Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 19 agosto 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 luglio 1939-XVII, n. 1147.

Canone di concessione per stazioni di radiodiffusione ripetitrici ovvero di piccola potenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A parziale deroga del 1° capoverso dell'art. 2 del R. decreto-legge 1° maggio 1924-II, n. 655, convertito nella legge 17 aprile 1924-II, n. 473, il canone annuo da corrispondersi allo Stato dal concessionario del servizio delle radioaudizioni circolari è ridotto a lire mille per ogni stazione trasmittente in funzione di stazione ripetitrice ovvero di potenza non superiore a 1 kilowatt-antenna.

Art. 2.

E' esteso ai territori dell'Africa Italiana ed ai Possedimenti italiani il provvedimento contenuto nell'articolo precedente.

Art. 3.

I Ministri per le comunicazioni e per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, sono autorizzati ad adottare tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 22 luglio 1939-XVII, n. 1148.

Provvedimenti pel personale cottimista dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad assumere non più di 250 impiegati avventizi (escluse le donne) per adibirli ai lavori di trascrizione contabile delle Casse di risparmio postali, alle condizioni e con i requisiti di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, numero 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e col trattamento previsto dalla tabella n. 1, categoria III, dell'allegato VIII della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e dalla tabella II annessa al citato R. decreto-legge n. 100; ferma restando l'osservanza del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592, convertito nella legge 27 dicembre 1933-XII, n. 1837.

Art. 2.

E' in facoltà dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di determinare con decreto Ministeriale le modalità, le rese normali giornaliere e le rese orarie delle eventuali prestazioni straordinarie dei lavori di cui all'articolo precedente, da retribuire queste ultime entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

La nomina di impiegato avventizio per i lavori di cui all'art. 1 è fatta dal direttore generale delle poste e dei telegrafi con la forma del contratto tipo annuale adottato per il personale non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge e fino a tutto il 31 dicembre 1939-XVIII, hanno titolo alla nomina di impiegato avventizio i cottimisti in servizio presso le Casse di risparmio postali che abbiano esercitato lodevolmente le proprie mansioni per almeno tre mesi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 22 luglio 1939-XVII, n. 1149.

Istituzione, presso il Ministero delle corporazioni, di un secondo posto di Sottosegretario di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263;

Considerata la necessità di provvedere ad un riordinamento dei servizi del Ministero delle corporazioni a seguito sia dell'accresciuta attività degli organi corporativi, specialmente per quanto riguarda la disciplina autarchica, sia dello sviluppo assunto dalla previdenza e assistenza sociale;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero delle corporazioni è istituito un secondo posto di Sottosegretario di Stato.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua data e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 59. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 luglio 1939-XVII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Recca » e « Masseria Crocetta » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 17 giugno 1939-XVII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Beni nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Caracciolo Leopoldina-Libia fu Gaetano, in vocabolo « Masseria Recca », « Masseria Crocetta » al foglio di mappa n. 179, particelle 10, 11, 12, 13, 22 e al foglio 180 particelle n. 1, 2 sub 1, 3 sub 1, 4 sub 1; per la superficie complessiva di ettari 188.58.06 e la rendita imponibile di L. 13.750,72, ed al foglio di mappa 180 particelle 2 sub 2, 3 sub 2, 4 sub 2, porzioni di fabbricati urbani non ancora accertati dall'Ufficio delle imposte;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 luglio 1939-XVII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Recca » e « Masseria Crocetta » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 250.000 (duecentocinquantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1939-XVII
Registro n. 11 *Finanze, foglio n.* 269. — D'ELIA

(3584)

REGIO DECRETO 13 luglio 1939-XVII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Posta della Vigna » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 23 giugno 1939-XVII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo riportato nel vigente catasto del comune di Foggia in testa alla ditta Di Biase Luigi fu Nicola, in vocabolo « Posta della Vigna » al foglio di mappa n. 148, particelle n. 2 sub per la superficie di ettari 31.81.03, e la rendita imponibile di lire 2290,34;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 4 luglio 1939-XVII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Posta della Vigna » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 55.000 (cinquantacinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1939-XVII
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 268. — D'ELIA

(3585)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1939-XVII.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della Società anonima « Banca Scandianese » con sede in Scandiano, nella Società anonima « Banca Agricola Commerciale » con sede in Reggio Emilia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678; il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380; il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2486, e il R. decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 160;
Vista l'istanza con la quale la « Banca Scandianese » e la « Banca Agricola Commerciale » chiedono che sia dichiarata di pubblico interesse la loro progettata fusione mediante incorporazione della prima nella seconda;
Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;
Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la fusione della « Banca Scandianese » società anonima con sede in Scandiano, con la « Banca Agricola Commerciale » società anonima con sede in Reggio Emilia, mediante incorporazione della prima nella seconda, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti le disposizioni del Regio decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a giorni quindici, purchè in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal codice stesso, sia pubblicato l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione sui giornali « Il Resto del Carlino » di Bologna e « Il Popolo d'Italia » di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1939-XVII

Il Ministro: GRANDI

(3602)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1939-XVII.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della Società anonima « Banca Industriale di Bergamo » nel « Banco di Roma ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678; il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380; il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2486, e il R. decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 160;
Vista l'istanza con la quale si chiede che sia dichiarata di pubblico interesse la progettata fusione del « Banco di Roma » con la « Banca Industriale di Bergamo » mediante incorporazione di questa nel « Banco di Roma ».
Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;
Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del Risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la fusione della « Banca Industriale di Bergamo » società anonima con sede in Bergamo, col « Banco di Roma » mediante incorporazione della prima nel secondo, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti le disposizioni del Regio decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a giorni quindici, purchè in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal codice stesso, sia pubblicato l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione sui giornali « Il Popolo d'Italia » di Milano e « Il Giornale d'Italia » di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1939-XVII

Il Ministro: GRANDI

(3603)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1939-XVII.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della Società anonima « Estratti Concianti Solari » nella Società anonima « Ledoga », entrambe con sede in Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678; il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380; il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2486, e il R. decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 160;

Viste le istanze con le quali le Società anonime « Ledoga » ed « Estratti Concianti Solari », con sede in Milano, hanno chiesto che sia dichiarata di pubblico interesse la loro progettata fusione mediante incorporazione della seconda nella prima;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la fusione della Società anonima « Estratti Concianti Solari » con la Società anonima « Ledoga » entrambe con sede in Milano, mediante incorporazione della prima nella seconda, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a giorni 15, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal codice stesso, sia pubblicato l'annunzio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per le opposizioni sul giornale « Il Popolo d'Italia » di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Grandi

(3604)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1939-XVII.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della Società anonima « Cassa cooperativa fra gli impiegati » nella Società anonima « Banca popolare di credito », entrambe con sede in Bologna.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678; il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380; il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2486, e il R. decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 160;

Vista l'istanza con la quale è stata chiesta la dichiarazione di pubblico interesse della progettata fusione della « Cassa cooperativa di credito fra gli impiegati » società anonica cooperativa con sede in Bologna, con la « Banca popolare di credito » società anonima cooperativa con sede pure in Bologna, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del Risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la fusione della « Cassa cooperativa fra gli impiegati », società anonima cooperativa con sede in Bologna, con la « Banca popolare di Credito », società anonima cooperativa con sede in Bologna, mediante incorporazione della prima nella seconda rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e alle altre che, in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a giorni 15, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione concessa al presente decreto, sia pubblicato nel giornale « Il Resto del Carlino » di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Grandi

(3605)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1939-XVII.
Trasformazione in enti morali del Sindacato agricolo cooperativo di Marsciano e del Circolo agricolo cooperativo di Fossato di Vico e loro fusione nel Consorzio agrario provinciale di Perugia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'Ente morale « Consorzio agrario provinciale » della provincia di Perugia;

Decreta:

Art. 1.

Il Sindacato agricolo cooperativo di Marsciano e il Circolo agricolo cooperativo di Fossato di Vico sono dichiarati trasformati in enti morali ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

Gli Enti di cui al precedente articolo, sono fusi, ai sensi dell'art. 1, 2° comma della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Perugia.

Art. 3.

Le fusioni di cui al precedente articolo avranno luogo previo accertamento delle attività e delle passività del Sindacato agricolo cooperativo di Marsciano e del Circolo agricolo cooperativo di Fossato di Vico alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di ciascun Consorzio approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale di Perugia.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività degli Enti fusi è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Su proposta del Consorzio agrario provinciale di Perugia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dal Sindacato agricolo cooperativo di Marsciano e dal Circolo agricolo cooperativo di Fossato di Vico al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Perugia nei riguardi della cessata attività dei suddetti Enti.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Perugia è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario Provinciale di Perugia nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 13 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3608)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1939-XVII.

Trasformazione in enti morali dell'Unione agricola cattolica di Acerra, del Consorzio agrario cooperativo di Frattamaggiore, del Consorzio agrario cooperativo di S. Antimo, del Consorzio agrario cooperativo di Pietramelara, della cooperativa « L'Agricola Vesuviana » di S. Giuseppe Vesuviano e della Società anonima cooperativa Consorzio agricolo « Aurelio Padovani » di Frignano Piccolo e loro fusione nel Consorzio agrario provinciale di Napoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 2 febbraio 1939-XVII che ha convertito in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, concernente il riconoscimento dell'Ente morale « Consorzio agrario provinciale della provincia di Napoli »;

Decreta:

Art. 1.

L'Unione agricola cattolica di Acerra, il Consorzio agrario cooperativo di Frattamaggiore, il Consorzio agrario cooperativo di Sant'Antimo, il Consorzio agrario cooperativo di Pietramelara, la Cooperativa « l'Agricola Vesuviana » di S. Giuseppe Vesuviano e la Società anonima cooperativa Consorzio agricolo « Aurelio Padovani » di Frignano Piccolo sono dichiarati trasformati in enti morali ai sensi e agli effetti della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 2.

Gli Enti di cui al precedente articolo, sono fusi, ai sensi dell'art. 1, 2° comma della legge predetta, con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Napoli.

Art. 3.

Le fusioni di cui al precedente articolo avranno luogo previo accertamento delle attività e delle passività degli Enti di cui all'art. 1 alla data del 31 dicembre 1938-XVII, prendendo a base il bilancio di ciascun Ente approvato nell'ultima assemblea.

Tale accertamento dovrà constare da apposito verbale redatto d'accordo con il Consorzio agrario provinciale della provincia di Napoli.

In caso di divergenze circa l'accertamento predetto deciderà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il trapasso delle attività e passività degli Enti fusi è soggetto a tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20 ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 4.

Su proposta del Consorzio agrario provinciale di Napoli il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esaminerà, decidendo in merito, le eventuali richieste formulate dagli Enti di cui all'art. 1, al momento della fusione, per regolare il funzionamento del Consorzio agrario provinciale di Napoli nei riguardi della cessata attività degli Enti fusi.

Art. 5.

Il Consorzio agrario provinciale di Napoli è incaricato di promuovere e perfezionare gli atti occorrenti per la esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, a cura del Consorzio agrario provinciale di Napoli nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 14 agosto 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(3609)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1939-XVII.

Nomina del sig. De Capoa Enrico a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Pittore Alberto, agente di cambio presso la Borsa di Napoli, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. De Capoa Enrico;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli, al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di

borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Napoli;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. De Capoa Enrico è nominato rappresentante del sig. Pittore Alberto, agente di cambio presso la Borsa di Napoli.

Roma, addì 12 agosto 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(3606)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1939-XVII.
Attivazione del nuovo catasto per il comune di S. Colombano Certenoli in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, per l'esecuzione delle leggi medesime;
Visto l'art. 141 del regolamento 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153, per la conservazione del nuovo catasto;
Visto l'art. 51 del testo unico predetto, modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 88, che permette di attivare il nuovo catasto anche Comune per Comune nel Compartimento ligure-piemontese;
Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto per il comune di S. Colombano Certenoli del Distretto delle imposte di Chiavari;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 avrà inizio il giorno 1° settembre 1939-XVII per il comune di S. Colombano Certenoli e da tale data cesserà per il Comune medesimo la conservazione del catasto preesistente.
Il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(3607)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un immobile

Con decreto del Ministro per l'interno in data 25 luglio 1939, l'Opera nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia è stata autorizzata ad accettare dal conte Paolo Venoresi Pesciolini un immobile per la sistemazione dei Consultori ostetrico-pediatrici e refettorio materno dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia nel comune di Londa.

(3493)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un lascito

Con decreto del Ministro per l'interno in data 28 luglio 1939, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare un lascito disposto in suo favore dalla defunta signora Laura De Poli con particolare beneficio della Federazione di Udine che dovrà, a suo tempo, adibire la somma per la profilassi antitubercolare dell'infanzia e per la lotta contro le altre malattie infantili.

(3497)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare un lascito

Con decreto del Ministro per l'interno in data 28 luglio 1939 l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare un lascito disposto dalla signora Giulia Cresci a favore del presidente pro tempore dell'Aiuto materno, ora Consultorio pediatrico « Carlo Felice Ciotti » per bambini lattanti del rione Santa Croce in Firenze.

(3498)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica di 2° grado per la irrigazione del comprensorio del Basso Volturno (Napoli)

Con R. decreto 16 giugno 1939, n. 5408, registrato dalla Corte dei conti il 21 luglio succ. al registro 12, foglio 44, è stato costituito un Consorzio di bonifica di 2° grado per la irrigazione del comprensorio del Basso Volturno.

(3499)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario dei Masi di Tamion e Vallonga in provincia di Trento

Con R. decreto 15 maggio 1939, n. 2436, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno successivo, al registro n. 11, foglio n. 243, è stato costituito, agli effetti delle leggi vigenti in materia, il Consorzio di miglioramento fondiario dei Masi di Tamion e Vallonga, con sede in comune di Vigo di Fassa, in provincia di Trento.

(3500)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10896 - Data: 14 giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Romano Ferdinando — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 931 — Data: 14 giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Matera — Intestazione: Spagna Giovanni di Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 87 — Data: 11 maggio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intentenza di finanza di Frosinone — Intestazione: Masi Maria di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: 1 certificato cons. 3,50%, rendita L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 16 dicembre 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Mancuso Rocco di Domenico — Titoli del Debito pubblico: 2 cartelle P. N. 5 %, rendita L. 50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 941 — Data: 25 febbraio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Trapani — Intestazione: Emmola Salvatore fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: certificato cons. 5 %, rendita L. 45.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 agosto 1939 XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3502)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita (cons. 3,50 % - 1906)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 380.

E' stato presentato per il tramutamento il certificato di rendita cons. 3,50 per cento (1906) n. 372282 di L. 721, intestato a Lanza Emma di Vincenzo moglie di Nuzzi Giovanni Battista fu Francesco, domiciliata in Valle di Maddaloni, vincolato come dote della titolare.

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª facciata del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, detto mezzo foglio rimane privo di alcun valore e si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 6 marzo 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(1740)

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del cons. 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 437.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 % n. 591059, di annue L. 70, intestato a Bortolani Giovanni fu Flaminio dom. a Guiglia (Modena) vincolato per la cauzione dovuta dal titolare quale notaio in Bomporto.

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti già usato per la riscossione degli interessi semestrali si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si procederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 13 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2678)

Diffida per smarrimento di certificato provvisorio di buoni del Tesoro novennali 1944, serie speciale

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 17.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 14 giugno 1937 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno) ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che da Rostagno Arturo fu Giovanni domiciliato a Perosa Argentina (Torino) è stato denunziato lo smarrimento del certificato provvisorio dei buoni del Tesoro novennali 1944 serie speciale n. 9450 del cap. nom. di L. 100 emesso il 29 maggio 1936 dalla Banca d'Italia filiale di Pinerolo al nome di Rostagno Luigi fu Pietro.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente fosse in possesso del certificato, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, del titolo definitivo corrispondente al certificato stesso.

Roma, addì 8 agosto 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3575)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca operaia cooperativa, in liquidazione, con sede in Ariano Irpino (Avellino).

Nella seduta tenuta il giorno 8 agosto 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Banca operaia cooperativa di Ariano Irpino, in liquidazione, con sede in Ariano Irpino (Avellino), il rag. Maresca Generoso è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3610)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Proroga del concorso a 60 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale in data 6 aprile 1939-XVII, con il quale è stato bandito un concorso per 60 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande documentate per l'ammissione al concorso di cui sopra è prorogato a tutto il 17 luglio 1939-XVII.

Anche gli aspiranti che risiedono nei territori dell'Africa Orientale Italiana dovranno far pervenire al Ministero dell'aeronautica entro la data stessa le domande corredate di tutti i documenti prescritti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: VALLE

(3600)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.